



**COMUNE DI ZAVATTARELLO**  
*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO SULL'ARREDO  
URBANO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05-05-2025

# INDICE

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DEFINIZIONE DI ARREDO URBANO E ATTIVITA' SOGGETTE A REGOLAMENTO
- ART. 3 - INSEGNE E BACHECHE DEI PARTITI POLITICI E DELLE ASSOCIAZIONI
- ART. 4 - ESPOSIZIONE DI MERCI NEI CENTRI STORICI
- ART. 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 7 - OGGETTI D'ARREDO URBANO
- ART. 8 - ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI
- ART. 9 - ARREDI DI FIORI E PIANTE
- ART. 10 – AFFISSIONE DI DRAPPI E BANDIERE NEI CENTRI STORICI
- ART. 11 – INSTALLAZIONE DI TENDE ED OMBRELLONI
- ART. 12 - INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI
- ART. 13 - DISSUASORI DI SOSTA, TRANSENNE, PARCOMETRI
- ART. 14 – SANZIONI
- ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

## **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
  - Patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi e strade, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
  - Patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti, aree e strade private.

## **Art. 2 – DEFINIZIONE DI ARREDO URBANO E ATTIVITA' SOGGETTE A REGOLAMENTO**

Ai fini del Regolamento si deve intendere per:

- Decoro urbano: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- Arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano, di uso pubblico e privato con affaccio sul suolo pubblico, soggette a regolamento.
- Sono soggette ad autorizzazione del responsabile dell'ufficio tecnico-urbanistica le seguenti attività poste in essere da esercizi pubblici, commerciali, artigianali, professionali e di servizi in genere non che da pubblici esercizi su aree private o su aree pubbliche concesse in uso:
  - A) La posizione di insegne o simili contenente la ditte e le eventuale simbolo esternamente agli esercizi;
  - B) La posizione di pannelli, cartelli, bacheche, cavalletti, supporti e simili, esternamente agli esercizi;
  - C) L'esposizione di merce di qualsiasi genere sui muri e nelle aree prospicienti agli esercizi;
  - D) L'illuminazione esterna ordinaria e straordinaria degli esercizi menzionati;
  - E) L'installazione di tende e ombrelloni e simili;
  - F) L'installazione di parabole, antenne e simili.

## **Art. 3 – INSEGNE E BACHECHE DEI PARTITI POLITICI E DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Le insegne devono essere realizzate con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
2. Sono vietate di norma insegne luminose o illuminate.
3. Possono comunque, in deroga, autorizzarsi illuminazioni di insegne tramite retro illuminazione oppure tramite corpi illuminanti della tipologia da parete "applique", purché la loro sporgenza massima sulla via non superi i 35cm e le lampade di illuminazione siano con grado di luce "caldo" (K827).
4. I materiali utilizzabili per le insegne sono il ferro battuto, le terrecotte ed i materiali metallici in genere purché con caratteristiche e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
5. Le insegne devono in ogni caso avere misure proporzionate agli spazi in cui devono essere poste.
6. E' consentito l'uso di cavalletti in ferro o ferro battuto o altro materiale con caratteristiche e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inserisce.
7. Sono in ogni caso vietate le insegne a bandiera.
8. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle insegne già regolarmente autorizzate alla data di entrata in vigore del regolamento.

### **Bacheche dei partiti politici e delle associazioni**

1. E' vietato all'interno dei centri storici l'utilizzo di bacheche permanenti per le comunicazioni pubbliche effettuate anche al di fuori del periodo elettorale/referendario da parte delle associazioni e dei partiti politici.
2. La zona in cui sono installate le suddette bacheche è individuata lungo Via Vittorio Emanuele sul lato opposto del Polo Scolastico.

#### **Art. 4 – ESPOSIZIONE DI MERCI NEI CENTRI STORICI**

L'affissione e l'esposizione di qualunque tipo di merci sui muri adiacenti l'esercizio e le esposizioni di merci su cavalletti e supporti esterni al negozio, sia su aree private che su aree pubbliche concesse in uso è sempre consentita all'interno dei centri storici, purché realizzate con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

#### **Art. 5 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. L'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi e delle attività commerciali può essere concessa o autorizzata ai sensi e secondo le modalità previste dal relativo regolamento, per tutta l'estensione dell'immobile ove è svolta l'attività, anche se tale attività occupa solo parte di esso e previo consenso dei proprietari o titolari di altri pubblici esercizi ed attività commerciali in esso alloggiati, che sarà valutata in fase istruttoria tenendo conto dell'ampiezza stradale, degli elementi architettonici presenti, della viabilità e del contesto nel quale verrà a collocarsi detta occupazione.
2. L'area concessa potrà essere utilizzata per la sistemazione di tavoli, sedie, sgabelli, panche, fioriere con fiori freschi, cestini, tende parasole e ombrelloni purché realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.
3. L'area concessa potrà essere oggetto di contrassegno mediante appositi punzoni.
4. Nelle aree concesse in uso di suolo pubblico è fatto divieto assoluto di tenere materiali di rimessa o di scarico pena il ritiro della concessione stessa.

#### **Art. 6 – REVOCA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. La concessione o l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico è soggetta a revoca temporanea quando:
  - si renda necessaria la rimozione degli arredi oggetto della concessione stessa per riparazione, manutenzione ed opere varie alla pavimentazione pubblica;
  - l'area in concessione risulti necessaria per manifestazioni pubbliche mostre, mercati, fiere.
2. La rimozione e la successiva rimessa di arredi e merci sarà comunque a totale carico del titolare della concessione stessa.
3. Le concessioni possono essere sospese o revocate definitivamente quando l'uso o conduzione delle stesse non siano improntate alle dovute norme di ordine, pulizia, igiene o nel caso non risulti effettuato il pagamento, anche in parte, del canone annuo.
4. Si procederà inoltre alla revoca definitiva quando il titolare della concessione risulti recidivo nel non rimuovere tavoli, arredi e altro nei giorni di fiere, mercati e sagre, previo accertamento degli organi competenti.

#### **Art. 7 – OGGETTI D'ARREDO URBANO**

Panchine, cestini porta rifiuti, posacenere, portabiciclette, fontanelle, fioriere.

Panchine e cestini porta rifiuti devono essere collocati, in genere per esclusiva iniziativa dell'Amministrazione comunale, fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico.

Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale libero di mt. 1,50.

È categoricamente vietata l'installazione in luogo pubblico o privato, ma di godimento pubblico, di singole panchine o di cestini gettacarte anche se amovibili, per esigenze private, con la sola eccezione di quelli debitamente autorizzati, riconducibili ad una progettazione organica ed unitaria.

La scelta dei portabiciclette, tenendo conto dell'intero contesto, deve orientarsi all'uniformità degli oggetti, tra loro e con gli altri quali dissuasori, transenne, panchine, etc..

Pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla redazione di un coerente progetto di riordino globale di un ambito omogeneo, mirante anche alla sua valorizzazione estetica, prevedendo l'integrazione funzionale e l'uniformità formale, materica e cromatica di più funzioni ed elementi. È comunque vietata qualsiasi collocazione di portabiciclette da parte di singoli privati, a meno che ciò non sia disciplinato da un progetto unitario esteso all'intero ambito.

È vietato il posizionamento delle fontanelle in corrispondenza di fregi, decorazioni, sculture, dipinti murali, intonachi di particolare pregio.

In linea generale l'impiego di fioriere, intese principalmente come dissuasori di traffico o di delimitazione continua di spazi pubblici o di spazi privati di godimento pubblico, è ammessa previa autorizzazione con allegato progettuale, nei casi previsti dall'art. 9.5 del presente regolamento. Pertanto, alla fioriera (come pure alle essenze ivi inserite, che dovranno essere dei sempreverdi), è affidato il compito fondamentale dell'arricchimento dell'immagine di particolari e peculiari spazi.

#### **ART. 8 ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI**

1. L'illuminazione degli spazi esterni agli esercizi commerciali e pubblici situati nei centri storici è consentita, previa l'acquisizione del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di eventuali vincoli gravanti sull'immobile.
2. I materiali elettrici in uso dovranno rispondere alle norme di prevenzione e sicurezza in vigore, dovranno essere sistemati in modo da non rappresentare un pericolo o provocare danni a terzi, dovranno essere altresì confacenti all'arredo della via su cui insistono e comunque realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

#### **ART. 9 - ARREDI DI FIORI E PIANTE**

1. È consentita nei centri storici l'esposizione di fiori e piante fresche, con l'uso esclusivo di fioriere in cotto altri elementi comunque adatti al decoro e che si richiamano alla tradizione del luogo, purché non costituiscano ostacolo al traffico pedonale e motorizzato, ad altri esercizi e nei giorni di mercato o fiera, ai commercianti assegnatari di posteggi su area pubblica.

#### **ART. 10 - AFFISSIONE DRAPPI E BANDIERE NEI CENTRI STORICI**

1. È vietata in ogni periodo dell'anno l'affissione di drappi e bandiere non autorizzate, fatta eccezione per le norme di legge in materia da parte delle istituzioni, partiti, associazioni regolarmente istituite.
2. È consentita l'affissione di drappi e bandiere da parte di privati, contrade, associazioni e partiti politici in occasione di eventi ordinari e/o straordinari annualmente stabiliti da parte dell'Amministrazione comunale.
3. È fatto divieto di esporre biancheria ad asciugare nella Piazza Dal Verme.

#### **ART. 11 - INSTALLAZIONE DI TENDE ED OMBRELLONI**

1. È di norma consentita l'installazione di tende e ombrelloni che non contrastino con il pubblico decoro purché realizzati con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono.

2. All'interno dei centri storici è consentita esclusivamente l'installazione di tende ed ombrelloni con caratteristiche tali che ne consentano la facile rimozione.
3. Sono fatte salve le tende e ombrelloni già installati fino alla scadenza della loro autorizzazione ed è comunque consentito il ripristino a seguito di usura o danneggiamento a causa di eventi atmosferici o calamitosi, purché avvenga con materiali, modalità e colori coerenti con il contesto urbano e nell'ambito delle norme del presente Regolamento.

#### **ART. 12 - INSTALLAZIONE DI ANTENNE E PARABOLE ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI**

1. All'interno dei centri storici le antenne e parabole possono essere installate nei limiti di una per ogni unità immobiliare ed in ogni caso cercando di concentrare il massimo numero di utenti.
2. Le parabole vanno poste esclusivamente sul tetto al di sotto del colmo. Non possono in ogni modo essere poste a terra, oppure in facciata e nei balconi.
3. Il colore della parabola deve essere adeguato a mimetizzarsi con il luogo in cui viene collocata e la sua dimensione deve essere di diametro inferiore a 60 cm .

#### **Art. 13 – DISSUASORI DI SOSTA, TRANSENNE, PARCOMETRI**

È consentita l'installazione di dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite o acciaio corten, colonnine in materiale lapideo.

L'installazione di questi manufatti è subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti.

Le transenne dovranno essere esclusivamente in ghisa o ferro naturale, ovvero in acciaio zincato e verniciato a polveri color grigio antracite. È categoricamente vietato l'impiego di transenne in metallo zincato e anodizzato ed il posizionamento di transenne metalliche con colorazioni sgargianti, a strisce comunque colorate, collegate fra loro con catene o elementi orizzontali.

#### **Art. 14 - SANZIONI**

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento verranno comminate le sanzioni pecuniarie dal minimo di € 50 al massimo di € 500.
2. Nel caso di recidiva, potrà essere revocata l'autorizzazione e la concessione all'uso del suolo pubblico.
3. L'ufficio competente ad irrogare la sanzione amministrativa è l'Ufficio Tecnico.
4. In ogni caso l'amministrazione comunale può intervenire intimando la rimozione degli elementi non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento.
5. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme statale e regionale in materia.

#### **Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01 giugno 2025.